



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Il TAR Lazio, Roma Sez. V, n. 10356 dd. 22.5.2024 – PAUR: atto unitario che comprende i provvedimenti di VIA e di AIA - rapporto con il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area: illegittimità del PAUR in contrasto con lo stesso - la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 138 del d.lgs. 42/2004 attiva già la relativa disciplina di salvaguardia prevista

La sentenza decide alcuni ricorsi riuniti presentati da diversi Comuni della Tuscia e da privati cittadini contro la Regione Lazio, relativi al rilascio di un provvedimento favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del d. lgs. nr. 152/2006 (PAUR) sul progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili nel Comune di Arlena di Castro (VT). Le ragioni del ricorso: la circostanza che il provvedimento di V.I.A sarebbe stato adottato successivamente (a distanza di ben otto mesi) alla chiusura della conferenza dei servizi PAUR, nonché l'assoluta inidoneità dell'area individuata ad accogliere una discarica, in quanto area vincolata ex art. 142, co. 1 lett. g), del d. lgs. n. 42/2004 e qualificata in P.T.P.R. come "Paesaggio Naturale di continuità" e "Paesaggio Agrario di continuità". A conferma di un tanto la circostanza che il MIBACT aveva avanzato una proposta per "...la dichiarazione di notevole interesse pubblico (ex art. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 d. lgs. n. 42/2004)" dell'area giudicata di particolare valore paesaggistico, sfociata nel relativo decreto.

Con la sentenza in commento il TAR accoglie il ricorso chiarendo, preliminarmente, che il PAUR si pone come atto unitario che comprende, nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi, i provvedimenti di VIA e di AIA, coinvolgendo nella stessa sede le diverse amministrazioni competenti. Il PAUR, tuttavia, non costituisce un semplice contenitore di provvedimenti, ma esprime una nuova competenza, potendo prevedere ulteriori prescrizioni che incidono sulla "qualità" stessa della decisione, pena la frustrazione dell'obiettivo di razionalizzazione, accelerazione e semplificazione perseguito dalla normativa europea.

Nel merito, la sentenza accerta che il PAUR rilasciato risulta in contrasto con i profili ambientali derivanti dalla sussistenza del vincolo paesaggistico e dell'intervenuto vincolo di notevole interesse pubblico, volto alla conservazione del valore naturale, artistico, estetico e tradizionale dei beni considerati, in ossequio al dovere di salvaguardia del paesaggio e del patrimonio sancito dall'art. 9 Costituzione. Quanto agli effetti che la dichiarazione di notevole interesse pubblico è suscettibile di riverberare sul PAUR, il TAR richiama l'art. 12-ter della L. 136/2023 (di conversione del d.l. 104/2023) il quale ha espressamente previsto che "gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 140 del d. lgs. n. 42/2004 non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti", chiarendo che la ratio sottesa alla disposizione è quella di escludere l'operatività degli effetti delle nuove dichiarazioni esclusivamente per gli impianti alimentati da fonti di energie rinnovabili, per i quali sia stata già autorizzata la VIA.

Nel caso in esame non trattandosi di impianto FER, la dichiarazione di pubblico interesse è destinata a produrre i propri effetti anche a fronte di una VIA già adottata.

La sentenza riconosce la sussistenza di un difetto istruttorio: la Regione Lazio, aveva dichiarato il difetto di interesse paesaggistico dell'area e l'assenza dei relativi vincoli; invece avrebbe dovuto eseguire un ulteriore approfondimento istruttorio al fine di verificare l'idoneità dell'area alla realizzazione dell'impianto, essendo intervenuto nelle more dell'adozione del provvedimento PAUR, il regime di salvaguardia cui ha fatto seguito la dichiarazione di notevole interesse pubblico della stessa. Infatti, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138 del d.lgs. n. 42/2004, comporta l'applicazione della salvaguardia di cui al combinato disposto dell'art. 139, comma 2, e 146, comma 1 del Codice, in funzione di anticipata tutela preventiva e cautelare rispetto alla stessa dichiarazione, impedendo che, nelle more del procedimento, i proprietari, o comunque coloro che si trovino nella disponibilità degli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

immobili e delle aree oggetto della proposta, vi arrechino pregiudizi, a tal fine prescrivendo, sin da subito, i vincoli ed i criteri di gestione da adottare

.
Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202310154&nomeFile=202410356_01.html&subDir=Provvedimenti